

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

VARIE SEDI DI COMPETENZA RAMDIFE E PALAZZO ESERCITO ATTIVITA' MANUTENTIVA DI TUTTI I DEFIBRILLATORI

Dati Principali**Numero RDO**

5511508

Nome RDO

VARIE SEDI DI COMPETENZA RAMDIFE E PALAZZO ESERCITO ATTIVITA' MANUTENTIVA DI TUTTI I DEFIBRILLATORI

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

MASSIMILIANO CASELLA

CSLMSM73T06H501C

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MASSIMILIANO CASELLA CSLMSM73T06H501C

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Date**Pubblicazione**

14/07/2025 15:42

Inizio presentazione offerte

14/07/2025 15:42

Termine ultimo presentazione offerte

18/07/2025 18:00

Data limite stipula contratto

30/09/2025 16:30

Data limite di consegna beni/decorrenza

31/07/2027 16:30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV

Identificativo

50421000-2

Descrizione

Servizi di riparazione e
manutenzione di attrezzature
mediche

Categoria

Servizi di assistenza,
installazione, manutenzione e
riparazione per la sanità

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

16.542,54

Peso

1

Decimali offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 16.542,54

Dati consegna e fatturazione

Presso varie sedi di competenza Ramdife e Palazzo Esercito

Per la fatturazione il Codice Univoco Ufficio è il seguente: X94NUK

Documentazione Gara



02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI.docx

29.0 Kb

02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI

AII_B_PREVENTIVO.docx

23.4 Kb

AII_B_PREVENTIVO

AII_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA.doc

29.0 Kb

AII_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA

AII_D_PATTO_DI_INTEGRITA.docx

32.4 Kb

AII_D_PATTO_DI_INTEGRITA

Modello_dichiarazione_sostitutiva_inferiore_40k.pdf

561.7 Kb

Modello_dichiarazione_sostitutiva_inferiore_40k

copiacortesias_capitolato_tecnico_2025.pdf

6039.5 Kb

copiacortesias_capitolato_tecnico_2025

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

01663011003

VINCAL

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI UBICATI PRESSO RAMDIFE ED E/D/R DIPENDENTI

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato tecnico disciplina le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria programmata dei defibrillatori semiautomatici installati presso Palazzo Esercito, Comando RAMDIFE, CUSDIFE, Compensorio di Via Marsala, Compensorio Palazzo "G. Messe", Compensorio di Via Labicana, Sacario delle Bandiere e Base Logistica di Fregene.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Il presente documento costituisce il Capitolato Tecnico relativo al contratto per la manutenzione di n. 27 (in Allegato A) Defibrillatori semiautomatici (DAE), di oneri di manutenzione ordinaria/straordinaria per una durata pari a 24 mesi.

Il presente Capitolato fornisce la descrizione tecnica per il servizio in oggetto, disciplinando le caratteristiche, le specifiche tecniche e le modalità di manutenzione del bene.

L'appaltatore è comunque obbligato a eseguire le prestazioni oggetto della procedura anche in ragione di quanto previsto nella propria Offerta Tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria Offerta Tecnica, secondo la tempistica prevista, potrà comportare l'applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto.

L'esecuzione del servizio in oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dall'Appaltatore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia.

L'impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, a rispettare tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico e nel Contratto e si impegna, altresì, a fornire il bene richiesto alle condizioni offerte in sede di gara.

Il presente Capitolato tecnico fa parte integrante del Contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria.

Articolo 2

Durata dell'appalto

Il presente servizio è richiesto a partire dalla stipula del contratto di manutenzione ordinaria/straordinaria per un **periodo di 24 mesi**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario della presente procedura è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 3

Importo complessivo dell'appalto

Al presente servizio viene attribuito un valore stimato in Euro 20.200,00 (ventimileduecento/00) comprensivo di I.V.A.

Articolo 4

Revisione prezzi

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

Articolo 5

Recesso/risoluzione del contratto

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articolo 6

Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, che si avvarrà dell'ausilio dei sostituti DEC che avranno il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto nell'ambito dei rispettivi sedimi di pertinenza.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Articolo 7

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore Esecuzione Contrattuale (DEC) per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 8

Rappresentante per l'appaltatrice suoi luoghi di lavoro

L'appaltatore nominerà un Direttore Tecnico fornito di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata. L'appaltatore dovrà fornire il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrate le eventuali comunicazioni urgenti, nonché trasmettere un elenco delle maestranze impegnate.

Articolo 9

Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

L'Operatore Economico (O.E.) dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Operatore Economico (O.E.) dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione Contrattuale:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;

- c) le mansioni di ciascun addetto;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Operatore Economico (O.E.), relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Operatore Economico (O.E.) si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- L'Operatore Economico (O.E.) e il personale impiegato nelle prestazioni;
- L'Operatore Economico (O.E.) e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, L'Operatore Economico (O.E.) dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Operatore Economico (O.E.) dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Articolo 10

Tipologia dei locali soggetti all'appalto

Gli apparati oggetto della commessa sono ubicati presso il Comprensorio di PALAZZO ESERCITO, RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA, Comprensorio di via MARSALA, Comprensorio di via LABICANA, SACRARIO DELLE BANDIERE, COMANDO UNITÀ e SERVIZI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, Comprensorio di PALAZZO "MESSE" e BASE LOGISTICA di FREGENE.

Articolo 11

Tipologia dei servizi oggetto dell'appalto

Il presente capitolato tecnico disciplina l'attuazione del contratto di assistenza per interventi tecnici preventivi a cadenza periodica ed eventuali interventi correttivi, su chiamata, per l'effettuazione dei lavori di manodopera, con attestazione di esecuzione a regola d'arte.

Articolo 12
Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente

Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione ad esclusione di eventuali parti di ricambio laddove necessarie.

Articolo 13
Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 14
Descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza annuale delle apparecchiature elettromedicali riepilogate in allegato "A", nelle seguenti modalità:

la Ditta appaltatrice dovrà effettuare una manutenzione programmata (ordinaria) di tutti i sistemi e attrezzature indicate con una frequenza annuale (il primo entro il mese di giugno 2025 o comunque non oltre 30 giorni dalla data di stipula).

Le azioni da intraprendere durante tale attività consisteranno nel:

- effettuare test prestazionali, di calibrazione ed il controllo generale del funzionamento, la sicurezza totale e lo stato d'uso delle apparecchiature e dei loro accessori;
- effettuare test di sicurezza con cadenza annuale, come da normativa CEI 62/5 – EN60601-1, CEI 62-148 e Linea Guida AIIC-ANTEV-AIGM-ANTAB e rilascio delle schede di collaudo dei parametri tecnici elettrici;
- Controllo inerenti la sicurezza totale delle apparecchiature.

Dell'attività svolta dovrà essere prodotta, a cura della Ditta appaltatrice, apposita relazione tecnica controfirmata dai consegnatari delle attrezzature, dalla quale si evinca quanto effettuato.

La Ditta appaltatrice dovrà **intervenire su chiamata** (*manutenzione straordinaria*) del DEC o suo sostituto e provvedere a sue spese alla sollecita eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la chiamata effettuando le seguenti operazioni:

- controllo e ripristino on site delle normali condizioni di funzionamento oltre che la pulizia e lubrificazione necessarie alle attrezzature oggetto di intervento;
- fornitura e sostituzione delle parti difettose, guaste o vetuste con intervento on site ovvero in officina nel caso non sia possibile l'intervento sul posto.

Gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedano anche la sostituzione di componentistica/parti delle attrezzature dovranno preventivamente essere concordati ed autorizzati per iscritto dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore fornirà offerta economica attraverso presentazione di elaborato contenente le caratteristiche complete dei ricambi e dei materiali proposti nonché il prezzo scontato desunto da altro prezzo ufficiale riconosciuto o da quello indicato dalle Case Costruttrici. Pertanto, per la manutenzione straordinaria, verrà considerato il solo costo della componentistica di ricambio, mentre il costo della manodopera sarà ricompreso nel canone ordinario. Resta inteso che, in ogni caso, la Stazione Appaltante potrà comunque decidere di far eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare anche ad altra impresa.

Il servizio dovrà essere comprensivo di tutte le chiamate al centro assistenza e di tutti gli interventi tecnici effettuati da personale specializzato.

Gli interventi sulle apparecchiature dovranno essere eseguiti presso i locali ove è situato l'apparato. Soltanto in caso di guasti riparabili esclusivamente presso il laboratorio della Ditta, quest'ultima dovrà effettuare il ritiro e la riconsegna dell'apparecchiatura a propria cura e spese, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso la riparazione venga eseguita presso i laboratori della Ditta, il termine previsto per la riconsegna dell'apparecchiatura non dovrà eccedere i 15 (quindici) giorni lavorativi. Indipendentemente dal periodo della durata della lavorazione e comunque per l'intero intervallo di tempo in cui il dispositivo sarà inefficiente/indisponibile, la Ditta provvederà a fornire in sostituzione, a propria cura e spese, senza avere nulla a pretendere, una apparecchiatura simile, con caratteristiche analoghe o superiori, che rimarrà in uso presso il locale ove è ubicato il macchinario, fino al ripristino della piena efficienza dell'apparato stesso, per non lasciare mai sguarnita la postazione DAE.

Articolo 15

Disposizioni in materia di sicurezza

Ai fini di una necessaria azione di preventivo coordinamento, l'Operatore Economico (O.E.) ovvero il Datore di lavoro(DL), ha l'obbligo primario nei riguardi della tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e per i rischi interferenziali che si potrebbero generare con il personale dell'Amministrazione Militare committente, di redigere una valutazione dei rischi per le specifiche attività svolte presso il committente, nell'ambito del contratto.

La valutazione dei rischi dovrà essere inviata al Servizio di Prevenzione e Protezione del committente, così da poter promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08.

L'Operatore Economico (O.E.) deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Operatore Economico (O.E.) di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Operatore Economico (O.E.) deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Operatore Economico (O.E.), fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 48h giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Articolo 16

Raccolta e smaltimento rifiuti

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura, spese e responsabilità, al completo ritiro e smaltimento di tutto il materiale di consumo esausto (imballaggi di cartone, plastiche, ecc) nel rispetto delle leggi in vigore. Qualsiasi multa o sanzione elevata nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi predisposti ad eseguire i controlli ed ispezioni in materia sarà pertanto contestata ed addebitata all'Appaltatore.

Articolo 17

Interventi straordinari

L'Operatore Economico (O.E.) appaltatrice assume l'onere di organizzare e rendere disponibile a proprie spese un servizio di intervento rapido su richiesta, per tutta la durata del contratto, con possibilità di chiamata h 24 festivi compresi (e presentazione entro 2 ore dalla chiamata).

Anche in occasione di tali interventi l'impresa appaltatrice dovrà rilasciare una scheda di intervento con la descrizione delle operazioni effettuate e dei materiali eventualmente utilizzati.

Articolo 18

Materiale di consumo ed attrezzature

E' a carico all'Impresa, la dotazione ai propri tecnici, la strumentazione e l'attrezzatura per eseguire sulle apparecchiature tutti i lavori, i controlli e le misure per una efficiente manutenzione ed assistenza tecnica.

Articolo 20

Vigilanza e controlli

Il controllo degli interventi effettuati, la corretta installazione, ed il ripristino dell'efficienza degli apparati in oggetto, sarà verificata a cura del personale tecnico qualificato dell'Operatore Economico (O.E.) che potrà effettuare controlli e verifiche in qualunque stadio della loro evoluzione.

Qualora l'installazione non sia eseguita a regola d'arte tutti gli interventi straordinari per il ripristino dell'efficienza dell'apparato saranno a carico della Ditta Appaltatrice.

Articolo 20

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 21

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (1). L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

La Ditta appaltatrice dovrà garantire gli eventuali materiali di ricambio, da inconvenienti, da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati, per tutto il tempo occorrente all'installazione dell'apparato in argomento.

Qualora gli interventi richiesti non dovesse corrispondere a quanto espressamente richiesto sul predetto capitolato, ovvero a seguito di questi si dovessero poi presentare anomalie tali da rendere l'apparato non più utilizzabile, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione dello stesso senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

- (1) L'art. 113-bis, comma 4, del codice dei contratti dispone: *"I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"*.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali

osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 23

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 24

Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 25

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico

dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 26

Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 27

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

Articolo 28

Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a proprie spese, la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 29

Pagamento delle fatture

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità del servizio medesimo con emissione fattura semestrale.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del bene o dall'esecuzione del servizio.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta (DURC).

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico postale.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 125 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

Articolo 30

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 31

Intervento disponibilità di convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 32

Riservatezza

L'Operatore Economico (O.E.) ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Operatore Economico (O.E.) è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 33 **Domicilio e recapito dell'impresa**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, L'Operatore Economico (O.E.) dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Operatore Economico (O.E.) dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Operatore Economico (O.E.) stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Operatore Economico (O.E.) per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Operatore Economico (O.E.) stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Operatore Economico (O.E.) dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 34 **Controversie**

Per le controversie concernenti l'esecuzione del servizio è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del c.p.c.. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Ufficiale Medico


L'UFFICIALE MEDICO
Ten. Col. spe RN Luigi MURRI

RSSP


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Magg. L. (gua.) RS Daniele CESARI


IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
Ten. Col. tramat RN Gianfranco DI RESTA

UFFICIALE MEDICO
Ten. Col. sa (me) spe RN Luigi MURRI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ing. E. (Ing.) R. D'Amico (C. 25/81)